



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai seguenti Magistrati:

Presidente di Sezione	Fabio Viola	
Consigliere	Donato Centrone	
Consigliere	Claudio Guerrini	
Primo referendario	Carmelina Addresso	Relatore
Referendario	Elisabetta Conte	

Nella camera di consiglio del **21 gennaio 2021** ha reso la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

Visto il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

Visto l'art 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'art.1, co.166, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6/AUT/2017/INPR, n. 16/AUT/2018/INPR, n. 8/SEZAUT/2018/INPR e n.12/SEZAUT/2019/INPR;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, gli artt. 84, comma 6, e 85;

Visto il decreto legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19";

Visto il Decreto del Presidente della Sezione 16 marzo 2020 e successive proroghe ed integrazioni, contenente misure organizzative ed indicazioni di massima sull'esercizio delle funzioni di controllo;

Visto il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 139 del 3 aprile 2020, recante regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo;

Visto l'art. 26 ter del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, inserito dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, che ha prorogato le misure e le facoltà attribuite dal citato art. 85 del D.L. n. 18 del 2020 fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti del 27 ottobre 2020, n. 287, recante "Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 269 del 29 ottobre 2020;

Visto il decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, ed in particolare l'art. 26;

Viste le relazioni-questionario sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi degli esercizi 2016, 2017 e 2018 redatte dall'organo di revisione del Comune di Arenzano (GE);

Vista le note istruttorie prot. n.1954 del 12 marzo 2019, n. 1950 del 24 marzo 2020, n.3247 del 22 giugno 2020 e prot. n. 18 del 4 gennaio 2021 e le note di risposta dell'ente prot. n.2468 del 29 marzo 2019, n. 3086 del 9 giugno 2020, n. 3512 del 7 luglio 2020 e prot. n. 141 del 12 gennaio 2021;

Viste le osservazioni del Magistrato istruttore n. 7 del 13 gennaio 2021;

Vista l'ordinanza n. 8/2021 con cui il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio;

Udito il Magistrato relatore, dott.ssa Carmelina Addesso;

FATTO E DIRITTO

A seguito dell'esame dei dati finanziari relativi ai rendiconti 2016, 2017 e 2018 rappresentati nelle relazioni predisposte dall'organo di revisione del Comune di Arenzano (GE), il Magistrato istruttore, con note prot. n. 1954 del 12 marzo 2019, n. 1950 del 24 marzo 2020, n.3247 del 22 giugno 2020 e n. 18 del 4 gennaio 2021, ha chiesto chiarimenti in merito a molteplici aspetti finanziari e gestori. L'ente forniva riscontro a quanto richiesto con le note prot. n.2468 del 29 marzo 2019, n. 3086 del 9 giugno 2020, n. 3512 del 7 luglio 2020 e prot. n. 141 del 12 gennaio 2021.

Dai chiarimenti forniti sono emerse alcune criticità relative alle società partecipate.

Per tali ragioni, con le osservazioni n. 7 del 13 gennaio 2021, il Magistrato istruttore chiedeva al Presidente della Sezione la convocazione dell'adunanza per la discussione collegiale delle criticità sopra segnalate, previo contraddittorio cartolare con l'Ente.

Il Presidente della Sezione con ordinanza n. 8/2021 fissava l'adunanza per il giorno 21 gennaio 2021.

Il Comune ha trasmesso le proprie memorie, unitamente ai relativi allegati, con nota prot. n. 1041 del 19 gennaio 2021.

Premesso quanto sopra, l'esame dei rendiconti 2016,2017 e 2018 del Comune di Arenzano ha evidenziato le seguenti criticità.

1. Porto di Arenzano S.p.a (oggi Porto di Arenzano S.r.l.)

Nel corso dell'istruttoria sono emerse alcune criticità in merito all'operazione di trasformazione della società Porto di Arenzano S.p.a. in Porto di Arenzano S.r.l.

Il Comune di Arenzano ha detenuto una partecipazione di maggioranza nella società Porto di Arenzano S.p.a fino al 2018, anno in cui la predetta società per azioni è stata trasformata in società a responsabilità limitata a socio unico.

La Porto di Arenzano S.p.a. era una società mista pubblico-privata, la cui costituzione risale agli anni novanta. La compagine societaria era costituita dal Comune di Arenzano, socio di maggioranza con il 51% delle azioni, e dall'operatore privato Mario Valle S.p.a. (successivamente, Nuova Arenzano S.r.l.).

La società, che si occupava della gestione del porto turistico e dello stabilimento balneare "Bagni Lido", intraprese negli anni alcune attività di carattere straordinario che hanno generato una situazione di notevole sofferenza finanziaria.

Come indicato nel piano di razionalizzazione straordinaria 2017, si tratta, in particolare delle seguenti operazioni: la ristrutturazione dello stabilimento balneare nel 1993, la costruzione della sede, dei locali commerciali adiacenti, della sede della capitaneria di porto e di 90 box interrati nel 2002, la ristrutturazione del porto tra il 2004 e il 2007 e, infine, quella del Cinema Italia tra il 2004 e il 2005, per un esborso complessivo di oltre 15 milioni di euro. Dalla documentazione trasmessa (cfr. piano di razionalizzazione 2017), risulta che la progettazione e gestione operativa dei lavori di tutte le opere sopra evidenziate è stata sempre affidata alla Mario Valle Engeneering S.p.a. (come, nel frattempo, era stato rinominato il socio privato), mentre la realizzazione delle opere veniva affidata attraverso sub-appalto a ditte private senza ricorrere a procedimenti di gara con evidenza pubblica.

Tale omissione non ha consentito di ottenere i finanziamenti regionali nell'ambito dell'Obiettivo 2 misura 3.1.

Una segnalazione a parte merita l'operazione rappresentata dall'acquisto dell'area Fornaci nel 2007 per oltre 1,2 milioni di euro.

Per far fronte a tali impegni, la Porto di Arenzano S.p.a. ha sottoscritto finanziamenti bancari per circa 10 milioni di euro, con conseguenti costi finanziari che ne hanno vanificato negli anni la redditività economica. A tali costi, si è affiancata una attività di consulenza legale di cui l'azienda si è avvalsa nel corso degli anni e che ha generato esborsi per oltre 1,2 milioni di euro, giocando, quindi, un ruolo determinante nella crisi economica e finanziaria della società.

Nel piano di revisione straordinaria delle società partecipate, redatto ai sensi dell'art. 24 del d. lgs 175/2016 ed approvato con delibera di CC n.33/2017 si legge: *“Allo stato attuale la Soc. Porto di Arenzano spa risulta concessionaria del Demanio Marittimo dello Stato dei seguenti beni: - Aree portuali, ubicate sul litorale di Arenzano, loc. Capo Panaggi – concesse con atto pluriennale cinquantennale, rilasciato dal Comune di Arenzano in data 15 febbraio 2006 rep. 1549, registrato in Genova il 23 febbraio 2006 col n. 676, scadente il 14 febbraio 2056; -Stabilimento balneare denominato “Bagni Lido” – concessione demaniale marittima n. 5 rilasciata dal Comune di Arenzano in data 3 aprile 2009 con prot. 5011, scadente il 31 dicembre 2020.*

La gestione del porto turistico deve essere annoverata tra i servizi pubblici locali aventi rilevanza economica (o ai servizi pubblici locali di interesse economico generale di ambito locale, secondo la nuova terminologia di origine comunitaria), come ribadito dal Consiglio di Stato, con sentenza del 18 dicembre 2012, n. 6488”

Fin dal momento della costituzione, la società ha accumulato perdite.

Con nota istruttoria del 22 giugno 2020, il Magistrato istruttore ha richiesto, tra l'altro, i risultati economici della società Porto di Arenzano S.p.a. dalla costituzione alla trasformazione in società a responsabilità limitata.

I risultati economici sono rappresentati nella tabella seguente:

Porto di Arenzano S.p.a.		
anno	utile	perdita
1990		23.277
1991	21.971	
1992		89.346
1993		60.657
1994		265.525
1995		118.897
1996	200.850	
1997	129.550	
1998		153.442
1999	300.860	
2000	148.212	
2001	151.735	
2002		93.821
2003	157.675	
2004	94.026	
2005	726.969	
2006		397.308
2007		260.412
2008		550.195
2009		347.983
2010	2.819	
2011	143	
2012		194.321
2013		170.920
2014		33.872
2015		411.939
2016		492.940
2017		558.244

Dalla tabella emerge che il 2017 è il sesto anno di perdita consecutivo. L'assemblea dei soci, in data 17 novembre 2017, ha deliberato la copertura delle perdite precedenti mediante azzeramento di tutte le riserve disponibili e riduzione del capitale sociale. Le perdite dell'esercizio 2017 superano il patrimonio netto (-216.648 euro), integrando la fattispecie di cui all'art. 2447 c.c.

In particolare, la perdita di euro 558.244 del 2017 ha azzerato il capitale sociale residuo ed il patrimonio netto della società, al 31.12.2017, è negativo per euro 216.648.

Si riporta la composizione del patrimonio netto e la situazione debitoria dell'ente risultante dalla nota integrativa al bilancio 2017:

Tabella 1- Variazioni nelle voci del patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	1.500.000	-	1.158.405		341.595
Riserve di rivalutazione	1.327.108	-	1.327.108		-
Riserva legale	51.646	-	51.646		-
Altre riserve					
Riserva straordinaria	24.758	-	24.758		-
Varie altre riserve	1	1	1		1
Totale altre riserve	24.759	1	24.759		1
Utili (perdite) portati a nuovo	(2.068.978)	2.561.918	492.940		-
Utile (perdita) dell'esercizio	(492.940)	492.940	-	(558.244)	(558.244)
Totale patrimonio netto	341.595	3.054.859	3.054.858	(558.244)	(216.648)

Tabella 2_ Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso banche	8.580.560	(265.747)	8.314.813	2.197.403	6.117.410	4.756.542
Acconti	-	40.676	40.676	40.676	-	-
Debiti verso fornitori	568.904	88.372	657.276	657.276	-	-
Debiti tributari	566.577	231.926	798.503	798.503	-	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	26.352	5.558	31.910	31.910	-	-
Altri debiti	129.517	26.659	156.176	156.176	-	-
Totale debiti	9.871.910	127.444	9.999.354	3.881.944	6.117.410	4.756.542

Stante la situazione economico- finanziaria, il Comune di Arenzano, con la deliberazione n. 33 del 28 settembre 2017 (*“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100”*) aveva disposto di procedere all’alienazioni delle azioni possedute, in quanto la società *“difetta del requisito dell’economicità della gestione, come si evince dalla documentazione in atti (dalla quale emerge che il Comune, in qualità di socio di maggioranza - detenendo il 51 per cento del capitale sociale - non ritrae da un quinquennio alcuna partecipazione agli utili).* Nel quadro normativo attualmente vigente, vista la chiusura dei bilanci in costante passivo nell’ultimo quinquennio, costatata la congiuntura economica che penalizza fortemente il settore della nautica da diporto, accertata l’impossibilità nel

prossimo futuro di attuare trasformazioni urbanistiche tali da aumentare gli spazi di pertinenza delle attività portuali e modificare la destinazione urbanistica delle aree detenute in proprietà dalla società in località "Fornaci", deve considerarsi non solo legittima, bensì quanto mai opportuna, per il Comune di Arenzano, l'alienazione della partecipazione azionaria attraverso gara pubblica, dopo aver effettuato opportuna valutazione della società, onde evitare rischi economici e apporti finanziari che potrebbero inficiare gli equilibri di bilancio dell'Ente".

Contrariamente a quanto disposto nel sopra citato piano di revisione straordinaria, con successiva delibera di consiglio comunale n. 30 del 26 giugno 2018 ("*Copertura integrale della perdita della società Porto di Arenzano S.p.a. e trasformazione della stessa da società per azioni a società a responsabilità limitata*") l'ente decideva di procedere al ripiano della perdita ed alla successiva trasformazione della società, da s.p.a. a controllo pubblico ad s.r.l. a totale partecipazione pubblica. In particolare, il Comune decideva di procedere alla copertura della perdita, pari ad €. 558.244,00, anche per la parte del socio privato, mediante l'utilizzo integrale del capitale sociale di €. 341.595,00 (che veniva, pertanto, completamente azzerato) ed il versamento dell'importo di €. 216.648,00. La società veniva trasformata in società a responsabilità limitata con capitale sociale di euro 10.000.

Nella delibera, inoltre, si prendeva atto dell'indisponibilità del socio privato, Nuova Arenzano S.r.l., a procedere alla copertura della perdita, sicché il Comune di Arenzano rimaneva l'unico socio della nuova s.r.l.

La citata delibera C.C. n. 30/2018 risulta corredata del parere negativo di regolarità contabile, del parere negativo del revisore unico e del segretario generale. In particolare, il parere negativo di regolarità contabile si fonda sulle seguenti motivazioni:

- "1. la società ha fatto registrare perdite a partire dal 2012 per sei esercizi consecutivi al punto tale da ridurre il capitale sociale al di sotto dei limiti consenti;*
- 2. i provvedimenti necessari per prevenire l'aggravamento della situazione, se adottati, così come un idoneo piano di risanamento, non hanno consentito il recupero dell'efficienza gestionale, come dimostrano i risultati negativi degli ultimi sei esercizi;*
- 3. la ricapitalizzazione e la successiva trasformazione della forma giuridica si configura meramente come una copertura della perdita in assenza della sussistenza di comprovate e concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico;*

4. *la ricapitalizzazione si pone in contrasto con quanto deliberato dal Consiglio comunale n. 33 del 28 settembre 2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n.1000. Ricognizione partecipazioni possedute" in merito alla società Porto S.p.a."*

Nel verbale n. 18 del 25 giugno 2018 il revisore condivide il parere negativo espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine al pronto recupero dell'efficienza economico finanziaria ed esprime *"parere non favorevole all'approvazione della delibera di consiglio comunale" per l' "inadeguatezza e scarsa concretezza del piano industriale" , atteso che " anche considerando le ottimistiche previsioni del piano industriale sopra citato – che, peraltro, si basa su un apporto finanziario a titolo di capitale pari ad euro 100.000, superiore a quello previsto dalla proposta di delibera in esame di euro 10.000 e che, pertanto, almeno sotto il profilo finanziario, si dimostra impreciso e, sotto il profilo economico patrimoniale si basa su previsioni non confortate da precisi e discutibili dati di fatto " .*

Come indicato dal revisore unico, la decisione di mantenimento della partecipazione risulta supportata da un piano industriale, ai sensi dell'art 14 comma 5 d lgs 175/2016¹.

Il suddetto piano prevede la ricapitalizzazione della società nella misura minima di euro 100.000,00, in quanto, si legge, *"i flussi di cassa generati non sono sufficienti a coprire l'indebitamento attuale"*; prevede, inoltre, il raggiungimento dell'equilibrio finanziario mediante un incremento dei ricavi del porto turistico e dello stabilimento balneare (la cui concessione, tuttavia, risulta in scadenza in data 31 dicembre 2020), un contenimento dei costi (in particolare, i costi del personale e gli oneri finanziari), una ristrutturazione dei debiti finanziari (di cui, tuttavia, non viene indicato né l'ammontare, né le modalità di

¹ Art. 14 c. 5 del d.lgs. 175/2016 :*" Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. **Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo**, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, **purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempla il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.**"*

ristrutturazione), la valorizzazione del cespite aziendale Fornaci, l'alienazione di altri cespiti aziendali ed un "approfondimento di alcuni voci debitorie di bilancio".

Il suddetto piano risulta alquanto generico, soprattutto in relazione alle voci "ristrutturazione dei debiti finanziari", "approfondimento di alcuni voci debitorie di bilancio" e "alienazione di altri cespiti". Lo stesso si fonda, inoltre, sulla previsione di un aumento di capitale per un importo (euro 100.000,00) dieci volte superiore a quello successivamente disposto dal socio unico (euro 10.000,00).

Di qui le perplessità sopra evidenziate in merito all'efficacia del suddetto piano.

Si aggiunga, inoltre, che, già in passato, il Comune di Arenzano- nella vigenza degli artt. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010 art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244- aveva deciso di procedere all'alienazione della quota societaria (a seguito di un primo rinvio della decisione), chiedendo un apposito parere a questa Sezione in merito alle modalità per la dismissione (delibera 92/PAR/2012).

Successivamente, optava per il mantenimento della partecipazione, pur in presenza di una perdita costante, fino a giungere all'azzeramento del patrimonio netto nel 2017.

Nonostante quanto sopra, il consiglio comunale, nella più volte citata delibera n. 30/2018, non si conformava ai pareri negativi, ritenendo che *"la ricapitalizzazione e la successiva trasformazione della forma giuridica, lungi dall'essere una mera operazione di copertura della perdita, deve essere considerata come necessario presupposto per dare avvio ad una nuova fase della gestione sociale, per cui permane un rilevante interesse pubblico nei termini in precedenza espressi, che si basa su un credibile "Piano di ristrutturazione aziendale" il quale garantisce la sussistenza di concrete prospettive di recupero in tempi brevi dell'equilibrio economico e sulla cui implementazione l'Ente, diventato nel frattempo socio unico, avrà ampia possibilità di vigilanza e controllo;"*

Con nota istruttoria del 22 giugno 2020 il Magistrato istruttore ha chiesto, tra l'altro, di fornire maggiori chiarimenti in merito alle motivazioni sintetiche riportate nella citata delibera n. 30/2018 ove si legge: *"la procedura liquidatoria non appare rispondente ad un impiego ottimale delle risorse pubbliche, nonché agli interessi della comunità arenzanesa, stante che in esito ad essa andrebbero dispersi, a prezzi di liquidazione, beni pubblici per la cui realizzazione sono state impiegate importanti risorse economiche della collettività"*. L'ente non ha fornito risposta.

Con riscontro istruttorio del 7 luglio 2020, l'ente ha fornito un aggiornamento sintetico, a firma dell'amministratore unico, sul piano di ristrutturazione aziendale.

Da tale aggiornamento si evince che l'operazione di maggiore rilievo è la vendita del cespite aziendale terreno Fornaci, operazione che ha consentito di rimborsare il finanziamento bancario di euro 1.240.000,00.

La rinegoziazione degli altri finanziamenti ha, invece generato *“un incremento dei costi a fronte di una significativo alleggerimento della componenti finanziaria”*. Non vengono, tuttavia, forniti ulteriori elementi, sicché non è dato sapere se vi stata una dilazione temporale del finanziamento con contestuale incremento del tasso di interesse a debito.

La nuova società ha chiuso il bilancio 2018 con utile di euro 36.387 e il 2019 con utile di euro 26.570. Il risultato, pur essendo positivo, risulta in decremento, non consentendo di superare tutte le perplessità in merito alla tenuta prospettica del piano di ristrutturazione

Al 31.12.2019, inoltre, risultano debiti totali per euro 9.334.146, di cui euro 7.789.354 per debiti verso le banche ed euro 459.244 per debiti verso i fornitori.

Con nota del 4 gennaio 2021, il Magistrato istruttore ha chiesto *“di comunicare data e numero di protocollo relativo alla trasmissione a questo ufficio del piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 c.5 del d.lgs. 175/2016, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 26 giugno 2018.* L'ente, in data 12 gennaio 2021, in risposta alla nota, ha inviato la delibera di consiglio comunale 30/2018, priva del piano di risanamento.

Solo in data 14 gennaio 2021 veniva inviato il piano di risanamento che costituiva parte integrante della delibera 30/2018.

Il predetto piano non era stato in precedenza trasmesso a questa Corte, in contrasto con quanto previsto dall' 14, comma 5, d lgs 175/2016.

L'ente, inoltre, ha dato attuazione in ritardo alle disposizioni di cui all'art.1, comma 554, della Legge 147/2013 e dell'art.21, comma 3, del d.lgs n.175/2016 (riduzione dei compensi o revoca degli amministratori), in quanto la stessa è intervenuta solo in data 2 luglio 2018, al momento della trasformazione in società a responsabilità limitata, con nomina di amministratore unico, sindaco unico e revisore dei conti unico e conseguente riduzione dei compensi. Con riferimento a quanto appena osservato è stata fornita la seguente

motivazione: *“se per revoca degli amministratori si intende la sostituzione in toto dei componenti del consiglio di amministrazione, la norma non è stata applicata così come non sono state applicate la riduzione dei compensi”*.

Nelle memorie trasmesse in vista dell'odierna adunanza, il Sindaco sottolinea come la bontà della scelta del mantenimento della società sia stata confermata dai risultati positivi degli esercizi 2018 e 2019, precisando che *“senza l'intervento di ricapitalizzazione la società avrebbe dovuto essere posta in liquidazione con conseguente gravissimo rischio di dispersione del patrimonio aziendale, oltre agli effetti devastanti sotto il profilo occupazionale e di disagio per la cittadinanza, considerate le ripercussioni sulla gestione del porto e del maggiore stabilimento balneare di Arenzano gestito appunto dalla società”*.

Il Sindaco pone, inoltre, in evidenza come *“entro la fine del 2021 la società risulterà definitivamente ripulita dalle conseguenze di errori effettuati nel passatoe potrà, pandemia o altri fatti ad oggi non ponderabili permettendo, essere finalmente a regime, producendo utili stabili, seppur non elevati. Ma soprattutto avrà un valore ancora superiore a quello attuale e il Comune manterrà inalterata la possibilità di alienarne le quote, ad un valore sensibilmente maggiore di quanto invece non abbia potuto fare a suo tempo”*.

Nelle due note a firma dell'Amministratore unico della Porto di Arenzano S.r.l., trasmesse in allegato alle memorie, si forniscono aggiornamenti sul piano di ristrutturazione, con un maggior approfondimento delle singole voci di bilancio rispetto a quanto indicato in sede istruttoria. Si ribadiscono i risultati positivi raggiunti sul piano dell'incremento dei ricavi ed il contenimento dei costi. Sul piano della rinegoziazione dei finanziamenti, aspetto descritto in maniera piuttosto generica della nota di aggiornamento al piano trasmessa in sede istruttoria, sono state fornite informazioni di maggiore dettaglio. È stato precisato che *“La sopracitata rinegoziazione è derivata dal verificarsi di due situazioni:*

-in primo luogo, l'impossibilità di prorogare ulteriormente le anticipazioni fondiarie (800.000 + 440.000) per complessivi euro 1.240.000 per la confermata indisponibilità della banca Carige,

-in secondo luogo, la proposta della stessa Banca Carige di convertire il sopra indicato debito in due mutui di pari importo a condizioni molto interessanti (durata 25 anni, spread 3,5% e pre-ammortamento di un anno) e, a seguire, la rimodulazione del mutuo aperto in occasione dei lavori di ristrutturazione del porto turistico che per un debito residuo di euro 5.709.107, anche questo a

condizioni molto interessanti (durata 25 anni, spread 1,85%, baloon finale di euro 2.288.639). In considerazione del fatto che contestualmente si faceva strada la concreta possibilità di vendita del Terreno Fornaci e conseguente rimborso del suddetto mutuo entro un anno, si è ritenuta conveniente l'operazione che è stata stipulata in data 28/12/2020 per il mutuo di euro 1.240.000 e in data 23/05/2019 per la rimodulazione del mutuo di euro 5.709.107. Nel maggio 2020, a seguito della vendita del Terreno Fornaci, è stato rimborsato il mutuo di euro 1.240.000".

L'amministratore unico riferisce, altresì, che sono state concluse alcune transazioni che hanno portato a sopravvenienze attive di euro 120.000,00 ed è in corso la liberazione dell'immobile occupato in comodato dalla Capitaneria di Porto, al fine di procedere all'alienazione del medesimo. Infine, ha precisato che è previsto il rinnovo quindicinale della concessione balneare che avrebbe dovuto scadere il 31 dicembre 2020.

Il Collegio prende atto di quanto riferito in merito al miglioramento della situazione di bilancio della società, sottolinea, tuttavia, che le difficoltà degli anni pregressi non risultano ancora definitivamente superate, sicché è necessario un costante ed attento monitoraggio affinché il percorso di risanamento intrapreso porti al definitivo superamento delle criticità.

Sotto tale profilo, si evidenzia come nella relazione tecnica per la Porto di Arenzano S.r.l. (allegato C delibera CC 55/2020 di revisione periodica delle partecipazioni societarie, trasmessa unitamente alle memorie) si precisa che *"i risultati ottenuti mettono ancora in evidenza una situazione critica della società fortemente influenzata dal peso della gestione finanziari"* e che *"Sulla base degli indici economici, patrimoniali e finanziari sopra riportati si conferma e ribadisce lo stato di attenzione a cui l'azienda è sottoposta confortato tuttavia dal permanere della positività della gestione caratteristica e dal risultato di bilancio finalmente positivo grazie alla definitiva pulizia delle partite straordinarie"*.

Un ulteriore profilo di criticità è rappresentato dalla richiamata proroga della concessione balneare per ulteriore quindici anni, alla luce della lettera di contestazione trasmessa dalla Commissione europea allo Stato italiano in data 3 dicembre 2020. Tale lettera, prodromica ad una formale procedura di infrazione, riguarda le recenti disposizioni che hanno previsto la reiterazione delle proroghe delle concessioni demaniali in essere, tra cui anche la citata proroga quindicennale (fino al 2033) derivante dai commi 682 e 683 dell'articolo unico della legge finanziaria 2019 (legge n. 145/2018).

2. Centro Malerba formazione e lavoro S.c.r.l.

Alcuni profili di criticità hanno riguardato la società partecipata Centro Malerba formazione e lavoro S.c.r.l., in liquidazione dal 2 ottobre 2010. La società è partecipata dal comune di Arenzano (29,096%), dal Comune di Cogoleto (10,5%), dalla Comunità Montana Valli Stura, Orba e Leira (2%), dal comune di Mele (2%) e dalla Atene S.r.l. (41,3%), società il cui socio unico è la Città Metropolitana di Genova

Dal riscontro istruttorio del 7 luglio 2020 è emerso che il comune di Arenzano ha conferito, con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 5/8/2014, un contributo straordinario di euro 97.290, finalizzato alla definitiva liquidazione e chiusura della società.

Tale trasferimento di risorse è avvenuto in contrasto con il disposto dell'art. 6 comma 19 del d.l. 78 /2010 convertito in l. 122/2010, disposizione poi trasportata nell'art. 14 c.5 del d.lgs. 175/2016.

La giurisprudenza contabile ha più volte chiarito che il divieto di soccorso finanziario opera anche per le società poste in liquidazione, le quali, proprio perché *“rimangono in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell'oggetto sociale ma al solo fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell'eventuale patrimonio netto risultante all'esito della procedura”* (ex plurimis, Corte conti, sez. contr. Lazio 66/2018/PAR; Corte conti, Sez. Aut. 27/2016/FRG; Sez. contr. Liguria n. 84/2018/PAR; Sez. contr. Lombardia 84/2018/PAR, n. 42/2014/PAR e n. 260/2015/PRSE; Sez. contr. Piemonte 3/2018/PAR; Sez. contr. Liguria 71/2015/PAR; Sez. contr. Abruzzo n. 279/2015/PAR), non possono, ontologicamente, prospettare alcuna possibilità di recupero o risanamento.

Il Comune di Arenzano ha precisato che, successivamente al versamento della somma richiesta di euro 97.290,00 per procedere alla liquidazione in bonis, e nonostante i reiterati solleciti rivolti dall'amministrazione, la situazione sia rimasta congelata, tanto che per il 2017 non è stato neppure predisposto il bilancio.

Si riferisce, altresì, che, nonostante le rassicurazioni fornite dal liquidatore, Rag. Romano Cartasso, in merito alla convocazione di un' apposita assemblea, avente ad oggetto i bilanci non ancora approvati, e nonostante il sollecito inviato dall'ente in data 30 gennaio 2019, il

liquidatore, non ha più fornito alcun riscontro, non rispondendo né alle PEC né alle telefonate.

Dalla relazione tecnica allegata alla delibera di CC 55/2020 del piano di revisione periodica delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2019, trasmessa insieme alle memorie, la società risulta ancora in liquidazione e l'ultimo bilancio approvato riguarda l'anno 2015.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, con riferimento ai rendiconti 2016, 2017, 2018 del comune Arenzano (GE),

DISPONE

- che l'ente proceda ad un attento monitoraggio delle partecipazioni possedute, con particolare riferimento alla società Porto di Arenzano S.r.l., al fine di assumere le opportune determinazioni in caso di reiterate perdite di esercizio e riferendo costantemente a questa Sezione in sede di redazione del piano di revisione periodica delle partecipazioni possedute;
- la trasmissione della presente delibera al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova con riferimento a quanto rilevato nel paragrafo n. 2 in merito alla mancata approvazione bilanci da parte del liquidatore unico della società Malerba;
- che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Arenzano per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- che la deliberazione consiliare di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'ente dovrà essere adottata dal Comune entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della presente deliberazione.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2021, tenuta da remoto tramite videoconferenza.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

Depositata in Segreteria il 9 marzo 2021
Il Funzionario Preposto

